Provincia
di Ancona

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Del 13/12/2024 n. 1586

Settore IV
4.4 - Area Governo del Territorio
4.4.3 - UO Attività Amministrativa

OGGETTO: ART. 11 DEL D.P.R. N. 31 DEL 13/02/2017 - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA RELATIVA A: INSTALLAZIONE DI NUOVA PIATTAFORMA ELEVATRICE ESTERNA CONDOMINIALE AI FINI DELL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, SITO A CHIARAVALLE IN VIA PIAVE 10 - RICHIEDENTE: GIACCHETTI LAURA - PARERE FAVOREVOLE.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA:

- la nota prot. n. 24988 del 12/11/2024, pervenuta in data 12/11/2024 assunta in pari data al protocollo prov.le al n. 40355 del 12/11/2024, con cui il Comune di Chiaravalle ha trasmesso, per conto della Sig.ra Giacchetti Laura, l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata ai sensi dell'art.146 del D.Lgs. n. 42/2004 ss.mm.ii, e dell'art. 11 del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017, per la realizzazione dei lavori in oggetto;
- la nota prot. n. 40704 del 14/11/2024, con cui l'Area Governo del Territorio del Settore IV della Provincia di Ancona, ha comunicato al Comune di Chiaravalle ed al richiedente, l'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione

RICHIAMATA la relazione istruttoria ns. prot. n. 41421 del 20/11/2024, redatta dal responsabile del procedimento, Dott. Arch. Massimo Orciani, Titolare di Elevata Qualirficazione dell'Area Governo del Territorio del Settore IV, ai sensi del comma 5 dell'art. 11 del D.P.R. 31/2017:

"Dato atto che l'intervento ricade in una zona vincolata ai sensi degli art. 136, c.1, lett. c) e d), del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" - D.M.31.07.1985 "Valle del Fiume Esino" (c.d. Galassino).
l'intervento proposto riguarda l'installazione di una nuova piattaforma elevatrice esterna, finalizzato al superamento delle barriere architettoniche, in un fabbricato condominiale ad uso residenziale sito in Via Piave n.10 nel Comune di Chiaravalle in un'area identificata nel P.R.G. come "RC – Zone residenziali di completamento", normata dall'art. 7.2.1 delle NTA.
L'immobile risulta disposto su n. 6 piani fuori terra suddivisi in piano terra ad uso autorimesse, piano primo, secondo, terzo e quarto ad uso abitativo e da un quinto piano ad uso soffitte, il tutto accessibile tramite vano scala condominiale.

Il manufatto verrà posizionato su corte condominiale, nello spazio esistente tra i balconi che affacciano sul retroprospetto, con sbarco al piano sui balconi a servizio del condominio; la piattaforma avrà una struttura metallica di colore RAL 9006 e dimensioni L 1350 x P 1550 x H 16300 al netto di travi e/o coperture; i tamponamenti saranno realizzati in vetro trasparente.
Ad ogni piano verranno installate delle passarelle metalliche di collegamento tra il vano ascensore ed i balconi. Verranno modificati i parapetti dei balconi e l'accesso alle varie unità immobiliari avverrà sostituendo gli infissi delle porte-finestre con dei nuovi di uguali caratteristiche ma provvisti di serrature.
Il tutto come meglio rappresentato nell'elaborato cartografico prodotto a corredo dell'istanza.
Al fine di garantire un migliore inserimento dell'intervento nel contesto paesaggistico, per la verniciatura della struttura metallica e di tutti gli accessori che completano la piattaforma elevatrice verrà utilizzato un colore che ben si adatta alla tinteggiatura dell'edificio esistente e a quella degli edifici adiacenti la struttura, così da non incidere nell'impatto con l'ambiente circostante.

Considerato che:

- *l'intervento è riconducibile alla tipologia di lavoro di cui alla voce "B06 interventi necessari per il superamento di barriere architettoniche" dell'Allegato B del D.P.R. n. 31/2017;*
- *l'intervento si inserisce in una zona che è stata edificata nel tempo con tipologie alquanto variegate e difformi le une dalle altre, non andando quindi ad impattare in maniera significativa con il contesto paesaggistico tutelato esistente;*
- *l'intervento propone finiture analoghe alle tipologie già esistenti sull'edificio, intervenendo, oltretutto, solo sul retroprospetto lato EST, rivolto verso il fiume, risultando, pertanto, poco visibile.*

Per quanto sopra esposto, fermo restando la competenza del Comune in merito alla conformità urbanistico-edilizia dell'intervento, si propone di esprimere parere favorevole all'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di "INSTALLAZIONE DI NUOVA PIATTAFORMA ELEVATRICE ESTERNA CONDOMINIALE AI FINI DELL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE", identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 12 part. 191, in quanto compatibile con i vincoli di legge e le prescrizioni del Piano Paesaggistico.".

CONSIDERATO che con nota prot. n. 41421 del 20/11/2024 la scrivente Area ha provveduto a trasmettere alla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino la "*motivata proposta di accoglimento*" di cui sopra, unitamente alla documentazione allegata all'istanza presentata dal Comune di Chiaravalle, al fine di ottenere il parere di cui al comma 5 dell'art. 11 del D.P.R. n. 31/2017;

CONSIDERATO che risulta decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 11, comma 5, D.P.R. n. 31/2017 senza che la Soprintendenza ABAP-AN-PU abbia reso il prescritto parere vincolante in merito all'intervento in oggetto (10/12/2024);

VISTO l'art. 11, comma 9, del D.P.R. n. 31/2017, secondo il quale, in caso di mancata espressione del parere vincolante da parte della Soprintendenza, nei tempi previsti dal comma 5 del medesimo articolo, si forma il silenzio assenso come disposto dall'art. 17-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., e l'amministrazione competente ne prescinde e rilascia l'autorizzazione;

RITENUTO, per tutto quanto sopra specificato e per le motivazioni espresse nella suddetta relazione istruttoria, ai soli fini dell'art. 146 del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 e ss.mm.ii., e dell'art. 11 del D.P.R. 31/2017 di poter esprimere parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per le opere di che trattasi, proposte dalla Sig.ra Giacchetti Laura in Comune di Chiaravalle - Via Piave 10, con le prescrizioni contenute nel dispositivo;

VISTI:

- l'art. 11 "*Semplificazioni procedurali*" del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017 "*Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata*" entrato in vigore il 06/04/2017;
- l'Art. 146 "*Autorizzazione paesaggistica*" del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e ss.mm.ii.;
- l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";
- il Decreto della Presidente della Provincia n. 351 del 28/12/2015 avente ad oggetto

"*Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa della Provincia di Ancona quale Ente di Area Vasta a seguito del processo di riordino delle funzioni non fondamentali della Provincia (art. 1, comma 89, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e L. R. 3 aprile 2015, n. 13)*" e le ss.mm.ii,;

- il Decreto del Presidente n. 153 del 15/10/2019, modificato con D.P. n. 82 del 30/01/2020, relativo al processo di riassetto e di individuazione delle Aree di Posizione Organizzativa, in cui si prevede l'Area denominata "Governo del Territorio" appartenente al Settore IV;
- Il Decreto del Presidente della Provincia n. 46 del 06/04/2023 con cui è stato conferito all'Arch. Sergio Bugatti, l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore IV, art.110, comma 1, del TUEL, approvato con il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, a decorrere dal 15 aprile 2023, fino alla conclusione del mandato del Presidente;
- la determinazione dirigenziale n. 743 del 21/06/2024 con la quale è stato rinnovato al Dott. Arch. Massimo Orciani, a decorrere dal 01 luglio 2024 e fino al 30 giugno 2025, l'attuale incarico di titolarità di Elevata Qualificazione e di delega di funzioni dell'Area "Governo del Territorio" del Settore IV.

ATTESO che il responsabile del procedimento è, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, l'Arch. Massimo Orciani, Titolare di Elevata Qualificazione dell'Area "Governo del Territorio" del Settore IV;

DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte del Responsabile del procedimento e Dirigente responsabile;

DETERMINA

I. Di rilasciare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017, l'autorizzazione paesaggistica semplificata, relativamente alle opere relative all' "*INSTALLAZIONE DI NUOVA PIATTAFORMA ELEVATRICE ESTERNA CONDOMINIALE AI FINI DELL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE* ARCHITETTONICHE", nel Comune di Chiaravalle, Via Piave 10, proposte come da

istanza presentata dalla Sig.ra Giacchetti Laura e trasmessa dal Comune di Chiaravalle con nota prot. n. 24988 del 12/11/2024, pervenuta in pari data e registrata al ns. prot. n. 40355 del 12/11/2024, nel rispetto dei contenuti della relazione istruttoria del Settore IV – Area Governo del Territorio (prot. n. 41421 del 20/11/2024), trascritta integralmente in narrativa e che qui s'intende riportata.

II. Di dare atto, che secondo l'art. 11, comma 11 del D.P.R. n. 31/2017, che rimanda a quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, "*l'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori dovrà essere sottoposta a nuova autorizzazione. … Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento …*".

III. Di dare atto che, ai sensi del comma 12 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, "*L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado*".

IV. Di dare atto che la presente autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al titolo edilizio legittimante l'intervento urbanistico in oggetto.

V. Di dare atto che il Comune di Chiaravalle, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.P.R. n.380/2001, è tenuto all'osservanza delle prescrizioni della presente autorizzazione, e che restano salve le competenze delle autorità preposte a vigilare sull'osservanza delle norme urbanistico-edilizie vigenti e derivanti da eventuali altri vincoli gravanti sulla località.

VI. Di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.38, comma 2, dello Statuto provinciale che ha recepito il combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134. comma 3, del T.U.E.L.

VII. Di pubblicare, ai sensi del comma 13 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, la presente autorizzazione nell'elenco liberamente consultabile per via telematica sul sito

www.provincia.ancona.it.

VIII. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Soprintendenza ABAP-AN-PU, al Comune di Chiaravalle e al richiedente.

IX. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.

X. Di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, a responsabile il Dott. Arch. Massimo Orciani, Titolare di Elevata Qualificazione dell'Area Governo del Territorio del Settore IV.

Ancona, 13/12/2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

ARCH. BUGATTI SERGIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE ATTO: BLASETTI CRISTIANO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ORCIANI MASSIMO

Classificazione 11.04.03
Fascicolo 2024/1237